
Con nota del 2 marzo 2022 n. 99410/RU l'Agenzia delle dogane ha fornito indicazioni sulle misure restrittive nei confronti della Federazione Russa e dell'Ucraina sia all'importazione che all'esportazione. La nota fa riferimento al contenuto della normativa europea già segnalata nella precedente comunicazione e si sofferma anche sulle deroghe alle restrizioni, le cui condizioni devono, in ogni caso, essere dichiarate dall'esportatore nella dichiarazione doganale, attraverso l'utilizzo di specifici codici riportati nelle tabelle presenti nella nota delle Dogane.

Successivamente è stato emanato il Regolamento(UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia, al quale è seguita la nota integrativa n. 105746/RU del 7 marzo 2022 dell'Agenzia che fornisce indicazioni sulle misure restrittive all'importazione e all'esportazione da e verso la Bielorussia e sulle relative deroghe.

Si segnala inoltre che **le Dogane hanno dato notizia che tutte le ultime restrizioni disposte verso i Paesi coinvolti sono state integrate nella Banca dati TARIC, dove per ogni voce doganale interessata possono essere verificate le relative informazioni aggiornate.**

Nel sottolineare l'importanza del rispetto delle disposizioni dell'Unione, le Dogane precisano che la mancata applicazione dei regolamenti (UE), concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, è sanzionata dall'art. 20 del D.Lgs.15 dicembre 2017, n. 221, che prevede, per le diverse condotte, la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di sei anni, la multa da un minimo di 15.000€ a un massimo di 250.000€, oltre la confisca dei beni oggetto del reato.

Viene, inoltre, **raccomandato agli esportatori di consultare puntualmente la banca dati TARIC e di attenersi alle indicazioni fornite**, monitorando costantemente anche il portale ADM nella Sezione dedicata alla crisi russo ucraina per seguire l'aggiornamento delle disposizioni emanate in ragione dell'evolversi della crisi in corso.

Le Dogane precisano, inoltre, che le misure adottate o in corso di adozione per assicurare l'applicazione delle sanzioni emesse potranno portare ad un incremento dei controlli doganali sulle merci provenienti o dirette in particolare verso le zone coinvolte nella crisi.

Alle comunicazioni delle Dogane segue quella dell'Autorità nazionale UAMA n. 6830 del 7 marzo 2022 che dispone con proprio provvedimento **la sospensione per un mese di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio o già rilasciate per i beni a duplice uso destinati alla Federazione russa e alla Bielorussia.** Si realizza, dunque, di fatto lo stop all'export dei beni a duplice uso verso quei Paesi per un mese a partire dal 7 marzo. UAMA si riserva di rivalutare la decisione entro il periodo di sospensione stabilito.

Alla luce delle comunicazioni sopra richiamate si precisa che la **Camera, nel rilasciare la documentazione per l'esportazione verso i Paesi coinvolti dalle sanzioni, non potrà operare visti su dichiarazioni che facciano riferimento a deroghe o esclusioni dalle misure restrittive,**

né sulla destinazione d'uso delle merci, essendo degli esportatori l'onere delle verifiche – attraverso la banca dati TARIC – sulla esportabilità dei propri prodotti e la responsabilità delle dichiarazioni nei confronti dell'Amministrazione doganale, chiamata a vigilare sul rispetto dei divieti di esportazione.

Ultima modifica

Mar, 25/06/2024 - 11:45

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating

Average: 4 (1 vote)

A
